

D.L. n. 113/2016 conv. L. n.160/2016  
Art. 13-bis

**RIAMMISSIONE  
ALLA RATEAZIONE DEI RUOLI  
PER I SOGGETTI DECADUTI**

a cura di  
Maria Chiara Ronzani  
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza e coordinamento fiscale Confimi  
industria

**confimiindustria**  
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Riferimenti Normativi

Art. 19 del DPR n. 602/73 – disciplina la “Dilazione del pagamento”

Art. 15 del D.Lgs. n. 159/2015 – modifica l’istituto della “Dilazione delle somme iscritte a ruolo”

Art. 13-bis del DL n. 113/2016 conv. dalla L. n. 160/2016 –prevede la riammissione alla rateazione dei ruoli per soggetti decaduti

## Rateazione dei ruoli

Art. 13-bis del DL n. 113/2016

**Nuova opportunità** di riammissione ai benefici per i contribuenti decaduti dai pagamenti di debiti a ruolo:

- dalle **rateazioni concesse da Equitalia**;
- dalle **rateazioni concesse dall' Agenzia delle entrate**.

**Nuova richiesta di rateazione da presentarsi entro il 20/10/2016**

3

## Rateazione dei ruoli

ART. 19 DPR 602/1973

sintesi

1

### DILAZIONE DEL PAGAMENTO

Art. 19 c.1 Dpr 602/73

può essere concessa fino a un **massimo di 72 rate**

per **debiti inferiori a € 50.000 (ora € 60.000)** richiede che il contribuente si trovi in situazione di **obiettiva difficoltà**;

per **debiti superiori a € 50.000 (ora € 60.000)** **previa verifica della situazione di difficoltà economica** documentata dal contribuente;

### Decadenza per mancato pagamento di:

- **5 rate** anche non consecutive per le rateazioni concesse **dal 22/10/2015**;
- **8 rate** anche non consecutive per le rateazioni concesse anteriormente.

4

## Rateazione dei ruoli

ART. 19 DPR 602/1973      sintesi      2

### DILAZIONE DEL PAGAMENTO

Viene prevista l'applicazione dei seguenti istituti:

Art. 19 c. 1-bis Dpr 602/72	<b>proroga della dilazione</b> in caso di comprovato peggioramento della situazione finanziaria, a condizione che non si sia verificata la decadenza
Art. 19 c. 1-quinquies Dpr 602/73	<b>dilazione "straordinaria"</b> sino a <b>120 rate mensili</b> in caso di grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica

Si rammenta che, in via transitoria, l'art. 15 c. 7 del DLgs.159/2015 aveva introdotto una dilazione "speciale" per i contribuenti che nei 24 mesi antecedenti al 22/10/2015 erano decaduti da una dilazione già concessa la cui richiesta di nuova rateizzazione era da presentare entro il 21/11/2015.

5

## Riammissione alla dilazione

ART. 13-bis DL 113/2016

### EQUITALIA

Debitore **decaduto alla data del 1/7/2016** dal beneficio della rateazione prevista dall'art. 19, cc. 1, 1-bis e 1-quinquies D.P.R. 602/1973 (rateazione ordinaria fino a 72 rate, rateazione in proroga per peggioramento della situazione e maxi rateazione oltre 72 rate), concessa in data antecedente o successiva al 22/10/2015.

**Rateizzazione:** nuovamente sino ad un massimo di **72 rate**

Nb: Fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 precedentemente approvati.

Anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate.

**Decadenza:** per mancato pagamento di **2 rate, anche non consecutive**.

6

## Riammissione alla dilazione

ART. 13-bis DL 113/2016

### AGENZIA DELLE ENTRATE

Debitore **decaduto dal 16/10/2015 e fino al 1/7/2016** dai piani di rateazione, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 218/1997 (**accertamento con adesione**), di omessa impugnazione degli stessi (**acquiescenza**).

Rateizzazione: concessione di un nuovo piano di rateazione su semplice richiesta.

Anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate.

**Decadenza**: in caso di **mancato pagamento di una rata entro la scadenza di quella successiva**.

7

## Riammissione alla dilazione

ART. 13-bis DL 113/2016 co. 2 e art. 19 co. 3 DPR 602/1973

### DILAZIONI CONCESSE ANTE 22/10/2015

Viene riconosciuta ai soggetti decaduti la **possibilità di richiedere una nuova dilazione a condizione che all'atto della presentazione della richiesta le rate scadute siano integralmente pagate**, come previsto dall'art. 19 co. 3 Dpr 602/73.

---

L'art. 19 co. 3 modificato dal D.Lgs.n. 159/2015 introduce, a regime, la possibilità riammissione alla rateizzazione - in caso di decadenza - a condizione che all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute siano integralmente pagate.

8

## Riammissione alla dilazione

ART. 13-bis DL 113/2016 co. 2 e art. 19 co. 3 DPR 602/1973

### PRESENTAZIONE DI ISTANZA

La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro il 20/10/2016**.

Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di **importo superiore a € 60.000**, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

